

COMUNE DI SULZANO

Prov. di Brescia

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

GUIDA PER I NUBENDI ALLA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei nubendi (futuri sposi).

All'atto della domanda di pubblicazioni dovranno presentare i seguenti documenti (**CASO DI CITTADINI ENTRAMBI ITALIANI E MAGGIORENNI**):

- 1) "Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale" rilasciata dal Parroco o dal Ministro di culto.
Tale documento non è necessario se verrà celebrato il matrimonio con rito civile;
- 2) **1** marca da bollo da € 16,00 se i nubendi sono entrambi residenti in Sulzano oppure **2** marche da € 16,00 se i nubendi risiedono in Comuni diversi;
- 3) Documento di riconoscimento e codice fiscale.

NB: NON DEVE ESSERE PRESENTATO ALCUN CERTIFICATO OLTRE QUELLI SPECIFICATI SOPRA. I CERTIFICATI NECESSARI PER LE PUBBLICAZIONI SARANNO ACQUISITI DIRETTAMENTE DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

CASI PARTICOLARI

- **NUBENDO MINORENNE – ETA' SUPERIORE AGLI ANNI 16:**
Oltre ai documenti indicati ai punti 1-2-3 è indispensabile l'autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal Tribunale per i minorenni competente per territorio.
- **NUBENDO DIVORZIATO:**
Oltre ai documenti indicati ai punti 1-2-3 necessita la copia integrale dell'atto di matrimonio precedente che verrà acquisita direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile su indicazione del comune che detiene l'atto da parte del/i nubendo/i interessato/i
- **NUBENDO VEDOVO:**
Oltre ai documenti indicati ai punti 1-2-3 necessita anche la copia integrale dell'atto di morte del coniuge che verrà acquisita direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile su indicazione del comune che detiene l'atto da parte del/i nubendo/i interessato/i
- **NUBENDO STRANIERO:**
Necessita una **dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese** (Consolato o ambasciata straniero/a in Italia) dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla-osta al matrimonio (art. 116 Codice Civile.)⁽¹⁾
Tale documento deve essere presentato direttamente dagli interessati.
⁽¹⁾ Le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia devono essere legalizzate dalle Prefetture. Le firme sui documenti rilasciati all'estero vanno legalizzate presso i Consolati italiani all'estero.

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE

A) DURATA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO.

L'atto di pubblicazione di matrimonio resta affisso all'Albo on Line del Comune per 8 giorni.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la sola o l'ultima pubblicazione.

B) TERMINI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione di matrimonio, la medesima si considera come non avvenuta.

C) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI.

Si avvertono gli sposi che, in difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della **comunione dei beni** così come previsto dagli artt. 177 e seguenti del Codice Civile. Si precisa pertanto che le coppie che contraggono matrimonio se desiderano:

- 1) **LA COMUNIONE DEI BENI:** non debbono fare niente - il silenzio fa automaticamente discendere il regime della comunione dei beni
- 2) **LA SEPARAZIONE DEI BENI:** all'atto della celebrazione del matrimonio con rito civile debbono dichiarare all'ufficiale di Stato Civile la loro volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni. Nell'ipotesi di matrimonio concordatario o acattolico tale dichiarazione dovrà essere raccolta dal Sacerdote o Ministro di culto che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.

N.B.: Il coniuge che in seguito al matrimonio va ad abitare presso l'altro o gli sposi che si trasferiscono in una nuova abitazione hanno l'obbligo di farne dichiarazione all'Ufficiale di Anagrafe **entro 20 giorni**.
Se si trasferisce la residenza in altro Comune la dichiarazione di cambiamento di residenza dovrà essere fatta all'Ufficiale di Anagrafe del nuovo Comune.